

REVISORE UNICO
COMUNE DI MARANO PRINCIPATO

Parere n. 37 del 31.07.2023

OGGETTO: PARERE DELL'ORGANO DI REVISIONE
SULL'ASSESTAMENTO GENERALE DI BILANCIO E SALVAGUARDIA DEGLI
EQUILIBRI PER L'ESERCIZIO 2023

(art. 175, comma 8, ART. 193 D.Lgs. n. 267/2000)

Il sottoscritto, Dott. Innocenzo Siciliano, nominato Revisore Unico del Comune di Marano Principato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 12/09/2022, procede al rilascio del parere, ai sensi dell'art. 239, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/07/2023 ad oggetto: "Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art. 175 comma 8 e art. 193 del D. Lgs. 267/2000";

Premesso che:

- la Giunta Comunale, con deliberazione n. 83 del 03/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato lo schema del DUP 2023-2025 e ne ha disposto la presentazione al Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 170 del d.Lgs. n. 267/2000;
- il Consiglio Comunale, con deliberazione n. 16 del 17/07/2023, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato il Documento Unico di Programmazione 2023-2025;

Richiamata la deliberazione di G.C. n. 84 del 17/07/2023 ad oggetto: "*Approvazione dello Schema di Bilancio di Previsione Finanziario 2023-2025 (Art. 11 D.Lgs. N. 118/2011).*";

Premesso che con deliberazione n. 2 del Consiglio Comunale, in data 22/05/2023, esecutiva, è stato approvato il Rendiconto di Gestione 2022, secondo lo schema di cui al d.Lgs. n. 118/2011, dal quale risulta un risultato di amministrazione **negativo pari a € 2.797.816,79**;

Visto l'art. 175, c. 8, D.Lgs. n. 267/2000 il quale prevede che "*Mediante la variazione di assestamento generale, deliberata dall'organo consiliare dell'ente entro il 31 luglio di ciascun anno, si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di riserva cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio*";

[Digitare il testo]

Visto altresì l'art. 193, c. 2, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che:

“2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.”

Richiamato, inoltre, il punto 4.2 del principio applicato della programmazione, all. 4/1 al d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede tra gli atti di programmazione: *“lo schema di delibera di assestamento del bilancio, il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, da deliberarsi da parte del Consiglio entro il 31 luglio di ogni anno”*, prevedendo quindi la coincidenza della verifica della salvaguardia degli equilibri con l'assestamento generale di bilancio;

Ritenuto necessario provvedere alla salvaguardia degli equilibri e all'assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2023;

Vista la nota del Segretario Comunale Prot. n.6029 del 19/07/2023;

Tenuto conto che i Responsabili di Settore, giuste attestazioni prot. n.6041-6042-6047 del 20/07/2023, prot. n. 6070 del 21/07/2023 e prot. n.6090 del 24/07/2023, hanno attestato che al 30 giugno dell'esercizio 2023, non esistono debiti fuori bilancio;

Constatato, inoltre, che le previsioni di entrata risultano sufficienti a coprire interamente le previsioni di spesa, garantendo il pareggio di bilancio;

Rilevato, inoltre, che dalla gestione di competenza relativamente alla parte corrente emerge una sostanziale situazione di equilibrio economico-finanziario, sinteticamente riassunta nel seguente prospetto:

DESCRIZIONE	+/-	Previsioni iniziali	Previsioni definitive
FPV di entrata per spese correnti	+	0,00	0,00
Quote disavanzo	-	314.234,52	314.234,52
Entrate correnti (Tit. I, II, III)	+	3.111.469,08	3.111.469,08
Spese correnti (Tit. I)	-	2.920.149,91	2.920.149,91
Quota capitale amm.to mutui	-	140.317,97	140.317,97
Differenza		-263.233,22	-263.233,22
Entrate parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche dispos. di legge o principi contabili	+	30.701,43	30.701,43
Entrate di parte corrente des. a invest.to	-	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione per spese correnti	+	232.531,89	232.531,89
Risultato		0,00	0,00

Tenuto conto, infine, che la **gestione di cassa** si trova in equilibrio in quanto:

- il fondo cassa alla data del 31/12/2022 ammonta a €. 0,00;
- l'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria alla data del 30/06/2023 è pari a €.0,00, a fronte di un limite massimo di €. 712.637,25;
- gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo;
- risulta stanziato e disponibile un fondo di riserva di cassa di €. 8.320,00;

Considerato che, allo stato attuale, non emergono situazioni di squilibrio sui residui attivi tali da rendere necessario l'adeguamento del FCDE accantonato nel risultato di amministrazione, il quale risulta congruo;

Visto, inoltre, l'art. 111, c. 4-bis, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 che dispone:

“4-bis. Il disavanzo di amministrazione degli enti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, ripianato nel corso di un esercizio per un importo superiore a quello applicato al bilancio, determinato dall'anticipo delle attività previste nel relativo piano di rientro riguardanti maggiori accertamenti o minori impegni previsti in bilancio per gli esercizi successivi in attuazione del piano di rientro, può non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi”.

Ritenuto dunque, alla luce delle analisi sull'andamento della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa sopra effettuata, che permanga una generale situazione di equilibrio di bilancio dell'esercizio in corso tale da garantire il pareggio economico-finanziario;

Preso atto, inoltre, che l'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *“821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

Rilevato che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.Lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento;

Rilevato che, a tale proposito, Arconet ha chiarito che: *“(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, **gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2)**, che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio”;*

Visto

- l'art. 170 del D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);

- il paragrafo 8 dell'Allegato 4/1 del D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.);
- il D.Lgs. n. 118/2011 e gli allegati principi contabili;
- il vigente Statuto dell'ente;
- il vigente Regolamento di Contabilità;
- i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi in data 27.07.2023 dalla rag. Emilia Molinaro e contenuti nella proposta di deliberazione in parola ex art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL);

Esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 27/07/2023 avente ad oggetto: l'“Assestamento generale di bilancio e salvaguardia degli equilibri per l'esercizio 2023 ai sensi dell'art. 175 comma 8 e art. 193 del D. Lgs. 267/2000”.

L'organo di revisione

Dott. Innocenzo Siciliano